MODIFICA DELL'ARTICOLO 13 DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DI CUI ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1

Art. 1

Modifica dell'articolo 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

L'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Art. 13. - 1. Il Consiglio regionale e' eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto. 2. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.».

Versione in vigore dal 3 marzo 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Estremi	Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifica-dell-articolo-13-dello-statuto-speciale-della-regione-friuli/art-1-modifica-dell-articolo-13-della-legge-costituzionale-31-gennaio-1963

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it